



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI - SOCIO ECONOMICO - PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE
SERVIZIO AIA - IPPC

Provvedimento N. 239 DEL 19/09/2018

**OGGETTO: ARTICOLO 29-QUATER DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 –
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. SOCIETA' AGRICOLA TIMA
DI TINARELLI GIORGIO E INCISA DELLA ROCCHETTA MARTINA & C.
S.A.S. SEDE LEGALE: VIA DELLA RANA 5 A SALUSSOLA (BI); SEDE
OPERATIVA: C.NA CAVALLO SP CARISIO-VETTIGNE' A SAN GERMANO
VERCELLESE (VC)**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

Viste le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la "pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

Vista la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56", in particolare l'articolo 2 "Funzioni delle province" comma 1 che prevede *"sono confermate in capo alla provincia tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge"* ;

Vista la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs 22/97";

Visto il DPR n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."*, entrato in vigore in data 01/10/2011;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita “**installazione**” l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito “**gestore**” qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

ESAMINATI:

- l'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata al SUAP del Comune di San Germano Vercellese il 17/04/2018 con n. prot. 3005 (n. prot. di ricevimento Provincia 10224 e 10225 del 17/04/2018) ai sensi dell'art. 29-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dalla Scoietà Agricola TIMA di Tinarelli Giorgio e Incisa Della Rocchetta Martina & C. s.a.s., con sede legale in Salussola (BI) Via Della Rana 5, ai fini dell'esercizio del nuovo complesso IPPC denominato “Soc. Agr. TIMA”, sito nel Comune di San Germano Vercellese (VC) in C.na Cavallo SP Carisio-Vettignè, in cui si svolgono le seguenti attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006:

codice IPPC 6.6a): Allevamento intensivo con più di 40.000 posti pollame;

- il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, presentato congiuntamente all'istanza ai sensi del regolamento regionale n. 1/R-2006 e s.m.i., recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne;

PRESO ATTO CHE:

- Il SUAP del Comune di San Germano con nota del 07/06/2018 (n. prot. di ricevimento 14573 del 08/06/2018) ha chiesto di avvalersi della strutture e competenze tecniche dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli per lo svolgimento dell'attività istruttoria ai fini del rilascio dell'A.I.A.;
- la ditta ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie in data 09/04/2018 e 28/08/2018;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Provincia di Vercelli, in data 18/06/2018, ha pubblicato sul proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni;
- la domanda A.I.A. in questione è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all'annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;

VISTI

- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21/02/2017;
- il documento di riferimento della Commissione Europea, elaborato dall'IPPC Bureau di Siviglia: “*Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive*

Rearing of Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control – Ed. 2017”;

- la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa con nota n. 15010 del 13/06/2018;

CONVOCATE ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con la comunicazione n. 15010 del 13/06/2018, i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 27/06/2018 e del 07/08/2018, presso la sede della Provincia di Vercelli, le seguenti amministrazioni: l'ARPA Piemonte Dipartimento Nord-Est sede di Vercelli, l'ASL VC – Dipartimento di Prevenzione SISP, l'ASL VC – Servizio Veterinario, il Comune e il SUAP di San Germano Vercellese (VC) e la Ditta in qualità di richiedente;

VISTO il parere tecnico di ARPA del 28/06/2018 (n. prot. di ricevimento 16224 del 28/06/2018);

ESAMINATA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 11/07/2018 (n. prot. di ricevimento 17236) secondo le richieste espresse dai partecipanti alla prima riunione di conferenza dei servizi;

DATO ATTO CHE con nota n. 18324 del 23/07/2018 si è ritenuto di coinvolgere l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia nell'ambito dell'ultima seduta di conferenza dei servizi per le eventuali interferenze del progetto in esame tra lavori sulla viabilità e aree di competenza di A.I.O.S.;

ACQUISITO durante l'ultima seduta di conferenza dei servizi il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati ed il contributo tecnico di ARPA trasmesso con nota del 27/07/2018 (n. prot. di ricevimento 19252 del 31/07/2018);

RITENUTO, per gli aspetti inerenti la viabilità, prendendo atto dell'intenzione manifestata dal proponente per la realizzazione di una piazzola di sosta sulla strada provinciale, di demandare a specifici accordi tra Ditta, Comune, Provincia – Servizio Viabilità e Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, in quanto il provvedimento di A.I.A. non costituisce titolo alla costruzione delle opere.

PRESO ATTO che dall'elaborazione della Verifica Preliminare (presentata in allegato all'istanza e rivista con integrazioni del 30/03/2018), non sussiste l'obbligo di redazione della Relazione di Riferimento ai sensi del DM 272/2014;

CONSIDERATO inoltre che con Regolamento regionale recante: “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, n. 10/R del 29 ottobre 2007” è stata disciplinata l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, stabilendo l'obbligo di comunicazione in luogo dell'autorizzazione;

RITENUTO, tuttavia, di far rientrare l'esercizio delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici all'interno del presente provvedimento quale attività connessa all'attività principale di allevamento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 29-quater c. 11 del D. Lgs. 152/06 l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte II del medesimo decreto;

VALUTATO che,

- l'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, la situazione impiantistica e tecnico-gestionale può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D. Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento, ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

- il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, nel suo complesso, manifesta un accettabile livello di protezione ambientale, nonostante presenti alcuni interventi tecnici che non si raffrontano in maniera puntuale con il Regolamento regionale n. 1/R – 2006 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per autorizzare la Società Agricola TIMA all'esercizio della nuova installazione IPPC di allevamento di polli in San Germano Vercellese fraz. C.na Cavallo SP Carisio-Vettignè, nonché di approvare il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche;

DATO ATTO che l'iter istruttorio è stato affidato al Servizio A.I.A. - I.P.P.C. e le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - I.P.P.C. e, per quanto riguarda le emissioni sonore, dal Servizio Inquinamento Acustico e sono allegate alla presente autorizzazione per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e che lo stesso, in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

APPROVA

il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne presentato al SUAP di San Germano Vercellese il 17/04/2018 (n. prot. di ricevimento 10224 e 10225 del 17/04/2018);

ADOPTA

il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-quater della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, a favore della **Società Agricola TIMA di Tinarelli Giorgio e Incisa Della Rocchetta Martina & C. S.a.s. - Gestore** (sede legale: Via Della Rana n. 5 – San Germano Vercellese (VC)), per l'esercizio dell'installazione sita in San Germano Vercellese (VC) Fraz. C.na Cavallo SP Carisio-Vettignè, in cui viene svolta la seguente attività IPPC:

- **codice IPPC 6.6(a):** Allevamento intensivo con più di 40.000 **posti pollame**

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti **prescrizioni generali**:

1. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione dell'autorità competente al controllo;
2. la situazione impiantistica, riepilogata nell'Allegato A alla presente autorizzazione, che ne fa parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell'istanza di autorizzazione, nonché nella documentazione integrativa pervenuta agli atti;
3. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nell'Allegato A;
4. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento e avviare la nuova attività di allevamento, deve darne comunicazione alla Provincia di Vercelli. Nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Vercelli, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto;
5. a partire dalla data di comunicazione di cui al punto precedente il Gestore deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato in allegato A, ed i dati

relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia Servizio A.I.A. - IPPC ed al Dipartimento Provinciale di ARPA Piemonte secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano;

6. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, il Gestore deve informare la Provincia e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
7. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e deve provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
8. ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisi che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisi e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
9. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare al SUAP competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima** della data di realizzazione prevista, **le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre effetti sull'ambiente**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
10. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso del Gestore, questo deve presentare una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
11. ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Vercelli ed ad ARPA, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
12. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'A.I.A.;

- 13.ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi previsti il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Vercelli, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale
- 14.in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. La Ditta dovrà dare opportuna comunicazione a Provincia e ARPA della cessazione definitiva dell'attività allegando una relazione in cui vengano descritti gli interventi messi in atto al fine di mettere in sicurezza il sito dal punto di vista ambientale;
- 15.il Gestore deve aggiornare la verifica preliminare presentata in data 17/04/2018 ai sensi dell'Allegato I al DM 272/2014 ogni qualvolta sussistano modifiche nelle sostanze/miscele utilizzate, tali da introdurre nuove fasi di rischio o aumenti dei quantitativi in utilizzo, nonché qualora i presidi di sicurezza in essere per lo stoccaggio e la manipolazione delle stesse siano interessati da interventi di modifica;

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

DISPONE

- Che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dovrà presentare **domanda di riesame** del presente provvedimento trascorsi **dieci anni dalla data di emanazione**;
- il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni in materia ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D. Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi della Parte III, Titolo IV, Capo II del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 13/90 e s.m.i.;
- che copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso il Servizio A.I.A. - IPPC dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli;
- che il presente provvedimento sia trasmesso al SUAP del Comune di San Germano Vercellese ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo e della notifica alla Ditta in oggetto, ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i.;
- **che** il presente provvedimento sia trasmesso per conoscenza all'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, all'ASL "VC", al Comune di San Germano Vercellese e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
- **che** il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

DÀ ATTO infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

-entro 60 giorni dalla notifica davanti al TAR :

-entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Redattore: Istruttore Direttivo ing. Valentina BONATO

Funzionario P.O.: dott. Elena Zarantonello

Vercelli, li 19/09/2018

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)